

PENSIONE DI REVERSIBILITA' AI FIGLI

Figli maggiorenni possono conseguire la pensione di reversibilità o la pensione ai superstiti a condizione che alla morte del dante causa risultino inabili e a carico di quest'ultimo; quindi il riconoscimento del diritto alle prestazioni ai superstiti in favore dei figli maggiorenni non studenti del lavoratore o del pensionato deceduto è la totale inabilità.

Ma attenzione: Il nostro ordinamento definisce il concetto di inabilità come la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell'interessato in sostanza (cfr: in particolare il disposto dell'articolo 2 della legge 222/1984).

L'inabilità deve riferirsi all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma, e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno.

Così hanno confermato i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 26181/2016. In questo quadro, pertanto, non possono essere poste a fondamento della determinazione dell'inabilità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime, del resto, vengono dettate per accertare la diminuzione permanente della capacità di lavoro generica per tale intendendosi la capacità di esercitare proficuamente un lavoro che impegna la persona umana nelle sue componenti psico-fisiche e nella sua dignità.

Nel caso in parola, invero, l'inabilità deve essere accertata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell'astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass. 26181/2016).

Quanto detto comporta che lo svolgimento dell'attività lavorativa fa presumere, dunque, l'inesistenza della totale inabilità e quindi non consente il conseguimento della pensione.

A tal riguardo bisogna tuttavia segnalare, che il legislatore con espressa disposizione normativa (articolo 8, comma 1-bis della stessa legge 222/1984) ha previsto un'eccezione a tale principio. Esso ha disposto la non rilevanza ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti l'attività lavorativa con orario non superiore a 25 ore settimanali svolta con finalità terapeutica dei figli riconosciuti inabili, presso le cooperative sociali di cui alla legge 381 del 1991, ovvero presso datori di lavoro che assumono tali soggetti con convenzione di integrazione lavorativa ai sensi della legge per il collocamento dei disabili (articolo 11 legge 68/1999) attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per l'assunzione di disoccupati di lunga durata. In tali circostanze, pertanto, il figlio inabile può percepire un piccolo reddito mensile cumulandolo con la reversibilità del dante causa.

Una ulteriore condizione per il riconoscimento della prestazione previdenziale a favore dei superstiti in favore dei figli inabili maggiorenni, è determinata nella circostanza che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico. Tale requisito deve essere accertato attraverso il possesso congiunto di due condizioni: a) la non autosufficienza economica del figlio e; b) dal mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.